

Comune di Martellago

Città Metropolitana di Venezia (VE)



PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS 36/2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE, FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DEL COMUNE DI MARTELLAGO (VE)

ELABORATO

14

SCALA

-

SCHEMA DI CONTRATTO

Soggetto Proponente - Amministratore Delegato
SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.r.l.
Ing. Donato Stanca

SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.
Via M. Polo, 31 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.685449
C.F. e P.IVA 05571100287

01	23/04/2024	II emissione			
00	01/02/2024	I emissione			
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 663/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 241/1990 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessaria l'esibizione degli elaborati presentati dalla società, di essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/1990, dei commi 4,5 e 6 dell'art. 5 e comma 5 lett. d) dell'art. 8 del D.P.R. 352/1992. In caso di violazioni, i contravventori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 352/1992, si renderanno responsabili, anche penalmente.

PREMESSA	3
PARTE PRIMA - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CONCESSIONE	6
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
2. DEFINIZIONI	6
3. CONDIZIONI GENERALI	10
4. OGGETTO	10
5. DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DEL SERVIZIO	11
6. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI	11
7. ALLOCAZIONE DEI RISCHI.....	12
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA	12
9. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI.....	13
PARTE SECONDA – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	13
10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO	13
11. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	17
12. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE	17
13. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	19
14. RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE.....	19
15. FORZA MAGGIORE	19
PARTE TERZA - PROGETTAZIONE E LAVORI	20
16. PROGETTAZIONE.....	20
17. AUTORIZZAZIONI	21
18. ESECUZIONE DEI LAVORI	21
19. COLLAUDO	22
20. LAVORI SUPPLEMENTARI NON INCLUSI NELLA CONCESSIONE INIZIALE	22
21. SOSPENSIONE E PROROGA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI	22
22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE	23
PARTE QUARTA – GESTIONE	24
23. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO	24
24. FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA	24
25. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	24
26. VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GESTIONE	25
27. FLUSSI INFORMATIVI	26
28. SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO.....	27
29. PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	27
30. CONTESTAZIONI.....	28
31. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE	28
PARTE QUINTA – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	29
32. CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO - RICAVI.....	29
33. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
PARTE SESTA – EQUILIBRIO DEL PEF E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	32
34. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	32

35.	REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	32
36.	REVISIONE DEL CONTRATTO IN FUNZIONE DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI ESTERNI ALLA CONCESSIONE	33
PARTE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI		33
37.	CAUZIONI	33
38.	POLIZZE ASSICURATIVE	34
39.	GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI	36
PARTE OTTAVA – VICENDE DEL CONTRATTO		36
40.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	36
41.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	36
42.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 38	
43.	SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	38
44.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	39
45.	RECESSO.....	40
46.	PRIVACY	41
47.	CONTROVERSIE	42
48.	COMUNICAZIONI	42
ALLEGATO A – INDICATORI DI PERFORMANCE.....		43
ALLEGATO B – ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE DEL CANONE.....		45

PREMESSA

Lo schema di contratto contenuto in questo documento è stato elaborato sulla base della “GUIDA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO” approvata con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL COMUNE DI _____, AI SENSI DEGLI ART. 174 E SS. DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE - CIG _____ - CUP _____

L'anno _____ (_____), il giorno _____ (_____) del mese di _____ (_____), nel comune di _____, presso gli uffici del Comune di _____, in via _____ n. _____, avanti a me dott. _____, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di _____, è parte, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

- 1) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Comune di _____, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da _____ per l'attività contrattuale del Comune di _____ e in esecuzione della Delibera n. _____, in data _____, già esecutiva (di seguito, per brevità, "Concedente");
- 2) _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, il quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ della società _____, con sede in _____, P.IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, con numero _____, autorizzato alla stipula del presente atto giusta _____, (di seguito, in breve, anche il "Concessionario" o "Gestore")

Il Concedente e il Concessionario sono di seguito nominati, congiuntamente, anche le "Parti" o, disgiuntamente, la "Parte".

Dell'identità personale dei comparenti io sono certo.

PREMESSA

1. In data _____, la società _____ ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato nella fattispecie della finanza di progetto di cui all'art. 193 del D.Lgs 36/2023, , avente ad oggetto il **servizio di illuminazione pubblica e di regolazione semaforica** (di seguito, per brevità, "Proposta").
2. In data _____, all'esito dell'istruttoria di valutazione della convenienza e fattibilità della Proposta, l'Amministrazione comunale di _____ ha dichiarato la fattibilità della Proposta, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione dei progetti.
3. In data _____, il progetto è stato approvato con atto _____ del _____;
4. Con determinazione del Responsabile del _____ n. _____ del _____ è stata indetta la gara da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Con atto del Dirigente _____ n. _____ del _____ la Concessione è stata aggiudicata in favore di _____ [il raggruppamento temporaneo d'impres] _____ (già definita "Concessionario").

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 177, comma 5 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico finanziario (di seguito, per brevità, "PEF") nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni **15** (quindici). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
- a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene al numero dei punti luce dei quali si compone attualmente l'impianto di pubblica illuminazione comunale, alla potenza di accensione dell'impianto nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna zona della città, come previsto nell'offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del canone, da attuare mediante rideterminazione dello stesso come indicato nell'ALLEGATO B;
 - b) che la quantità e la qualità dei lavori di riqualificazione normativa ed energetica degli Impianti (di seguito, per brevità, "Lavori accessori") siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
 - c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli Impianti, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzioni, nel corso dell'intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a € _____ (_____) oltre IVA;
 - d) che le attività di manutenzione straordinaria conservativa siano a carico del Concessionario;
 - e) che il Canone sia rivalutatosi annualmente, secondo quanto previsto al successivo art. 32 e ALLEGATO B;
 - f) che il Canone sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
- a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
 - b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
- a) TIR progetto (post tax) pari a _____ - indicatore prioritario;
 - b) DSCR medio pari a _____;
 - c) DSCR minimo pari a _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali di seguito elencati e depositati agli atti dell'Ente Concedente che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati:
 - a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Promotore;
 - b) Matrice dei rischi;
 - c) Progetto di gestione;
 - d) Offerta tecnica del Concessionario;
 - e) Offerta economica del Concessionario;
 - f) Piano Economico Finanziario asseverato da _____ il _____.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano la normativa dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici e in materia di fondi strutturali, la normativa nazionale di recepimento in entrambi i predetti ambiti e le buone pratiche in materia di partenariato pubblico privato.
5. In caso di difformità tra le clausole contenute nel presente contratto ed i documenti progettuali, prevalgono le previsioni di cui alla presente convenzione.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati di seguito, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi attribuito.

Allegati indica i documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto, che comprendono gli Indicatori di performance – penali, la Matrice dei rischi oltre a tutti gli altri documenti economici e progettuali.

Alterazione dell'equilibrio economico finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo ad una variazione degli indicatori di cui al comma 8 delle Premesse con particolare riferimento alle variazioni del TIR Azionista.

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario all'erogazione del Servizio e alla realizzazione dei Lavori accessori, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

Caso base indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario di offerta.

Canone indica il canone da riconoscere annualmente al Concessionario per la disponibilità dell'opera e la gestione del Servizio.

Codice indica il D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici".

Codice identificativo di gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Codice unico di progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all'art. 11 della L. 03/2003.

Collaudo indica il collaudo dei Lavori accessori, che verrà effettuato dal collaudatore al completamento dei Lavori accessori e, se necessario, anche in corso d'opera, come previsto dai Programmi operativi e dal Progetto Esecutivo.

Collaudo della Concessione indica il collaudo rivolto ad accertare le condizioni di funzionalità degli Impianti, quali

previsti nel Progetto di gestione e tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'uso, che deve essere effettuato nel corso dell'ultimo anno di durata della

Concessione.

Concedente indica il Comune di _____

Concessionario indica l'aggiudicatario della Concessione [denominazione precisa] con sede legale in _____, via _____ n. __, C.F./P.I. _____.

Concessione indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario come regolato dal Contratto.

Contratto indica il contratto che regola il rapporto di Concessione, inclusivo di tutti i documenti indicati all'art. 1 comma 3 del presente atto.

Contratto di finanziamento indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data _____ ovvero che sarà sottoscritto tra il Concessionario e i Finanziatori al fine di finanziare il capitale di debito previsto dal Piano economico finanziario.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione indica il soggetto incaricato dal Concedente dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Direttore dei lavori indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di Direzione dei lavori, per l'esecuzione dei Lavori accessori a regola d'arte e in conformità ai Progetti-esecutivi e al Contratto.

Direzione dei lavori indica l'ufficio nominato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dei Lavori accessori, nel rispetto delle condizioni previste nel Contratto.

Documentazione progettuale indica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica come migliorato dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario nonché i Progetti esecutivi.

DSCR (Debt Service Cover Ratio) indica il rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto al netto delle imposte e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi, in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal PEF.

DSCR medio o ADSCR (Average debt service cover ratio) indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

DSCR minimo indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

Equilibrio economico e finanziario indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. L'Equilibrio economico e finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio; l'Equilibrio economico e finanziario della presente Concessione è determinato sulla base dei presupposti del PEF e del Caso base.

Fase di gestione indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la consegna del Servizio e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione.

Fase di progettazione indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concedente e del Concessionario relative all'elaborazione e all'approvazione dei Progetti esecutivi per la realizzazione dei Lavori accessori, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di approvazione da parte del Concedente dei Progetti esecutivi.

Fase di realizzazione dei Lavori accessori indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data del verbale di consegna dei lavori e i relativi Collaudi.

Finanziatori indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi del Concessionario, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 195 del Codice ai fini della realizzazione del progetto nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

Fornitura di beni indica l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali occorrenti per la gestione del Servizio.

Forza maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, esondazioni, terremoti, scariche atmosferiche;
- f) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

Impianti indica gli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti semaforici che formano oggetto del Contratto.

Indicatori di equilibrio indica i parametri, TIR Progetto, DSCR Medio, DSCR Minimo espressi nel Caso Base e assunti come indicatori da ripristinare in caso di riequilibrio del PEF.

KPI indicatore chiave di prestazione (KPI – Key Performance Indicators) è un valore misurabile con il quale il Concedente può monitorare il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal Concessionario.

Lavori accessori indicano i lavori di realizzazione degli investimenti iniziali di riqualifica sugli Impianti che sono accessori alla erogazione del Servizio.

LLCR (Loan Life Cover Ratio) indica il parametro Loan Life Cover Ratio, pari al rapporto tra:

- i) il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto prodotti tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito;
- ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione.

LLCR Medio indica il valore medio del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

LLCR Minimo indica il minore dei valori del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

Matrice dei rischi indica la rappresentazione sintetica dei rischi operativi connessi alla Concessione e della relativa allocazione in capo alle Parti.

Piano economico finanziario o PEF indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico e finanziario della Concessione, asseverato da _____, allegato al Contratto sub _____, che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

Progetti esecutivi indica i progetti elaborati dal Concessionario ai sensi dell'art. 41, comma 8 del Codice e ai sensi del Contratto, come eventualmente di volta in volta modificati e aggiornati.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica indica il progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, allegato al Contratto, come successivamente migliorato in sede di gara dall'aggiudicatario della procedura.

Progetto di gestione indica l'allegato al Contratto e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche del Servizio, il piano generale di manutenzione, degli Impianti.

Programma operativo indica, relativamente alla Fase di realizzazione dei Lavori accessori, il programma cronologico di avanzamento della progettazione e dei Lavori accessori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei Lavori accessori e all'erogazione del Servizio, allegato al Contratto, come di volta in volta modificato e aggiornato e indica altresì, relativamente alla Fase di gestione, il programma cronologico delle attività di manutenzione degli Impianti descritte nel Progetto di gestione.

Promotore indica [_____], che ha presentato la Proposta.

Proposta indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Codice.

Responsabile del Progetto indica il responsabile unico del progetto (RUP), nominato dal Concedente, al quale sono demandati i compiti di cui all'allegato I.2 del Codice.

Responsabile della gestione indica il direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal RUP, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del Contratto, che verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai Documenti contrattuali.

Responsabile della sicurezza indica il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Responsabile del Servizio indica il rappresentante del Concessionario, che sarà responsabile nei confronti del Concedente del rispetto degli standard qualitativi del Servizio di esercizio e manutenzione.

Servizio indica tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di gestione.

SLA (service Level Agreement) strumenti contrattuali attraverso i quali si definisce la qualità del servizio erogato dal Concessionario.

TIR azionista indica il tasso interno di rendimento dei mezzi propri investiti (TIR equity post tax e post finance), pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti (free cash flow to equity), considerando anche gli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso base.

TIR progetto indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall'indebitamento (TIR di progetto post tax), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso base.

Valore attuale netto azionista o VAN azionista (VAN equity) indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento degli azionisti nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN azionista è calcolato sul flusso di cassa disponibile per i mezzi propri (free cash flow to equity).

Valore attuale netto progetto o VAN di progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN progetto è calcolato sul flusso di cassa operativo generato dal

progetto (insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del progetto, al netto delle imposte).

Variante/i indica la/e Variante/i ai Progetti esecutivi e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dal Contratto.

Verbale di presa consegna indica il documento che attesta la consegna del Servizio al Concessionario.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce:
 - a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e a adempiere validamente le obbligazioni da esso derivanti;
 - b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) di essere in possesso al momento della stipula del Contratto e che sarà in possesso per l'intera durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di alcuno dei soci del Concessionario, che pregiudichi la capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto;
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPE 25/2004, dalla L. 136/2010 e dalla L. 03/2003.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione del servizio di illuminazione pubblica e di regolazione semaforica (di seguito, per brevità, "Servizio") mediante la gestione degli Impianti nonché della progettazione e della realizzazione dei Lavori accessori e la fornitura del vettore energetico.
2. Il valore della Concessione è complessivamente pari a € _____,00 (_____/00) oltre IVA. Il valore netto dell'investimento è pari a euro _____ (_____), dei quali, per i Lavori accessori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro _____ (_____).
3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
 - a) l'erogazione del Servizio da parte del Concessionario per l'intera durata della Concessione;
 - b) l'elaborazione della progettazione esecutiva dei Lavori accessori;
 - c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e all'esecuzione dei Lavori accessori;
 - d) il finanziamento e l'esecuzione dei Lavori accessori a regola d'arte e in conformità ai Progetti esecutivi;
 - e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti secondo le previsioni dei Progetti esecutivi, del Piano di manutenzione e delle loro parti in relazione al ciclo di vita, nonché del Progetto di gestione.

- f) la fornitura dell'energia elettrica per alimentare gli impianti oggetto di gestione, compresa l'intestazione delle relative utenze;
 - g) l'attivazione dei flussi informativi relativi alla Concessione come identificati all'art. 27.
4. Le attività di cui al comma 5 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
 5. L'importo dei Lavori accessori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile fatta eccezione per imprevisti, errori progettuali ed altri eventi correlati ai rischi di costruzione allocati in capo al Concessionario.
 6. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
 7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
 8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni **15** (quindici), decorrenti dalla data di consegna del Servizio.
2. La data di consegna del Servizio di cui all'art. 23, avviene con la redazione di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra le Parti.
3. Dalla data del verbale di consegna decorreranno tutti gli oneri e adempimenti a carico delle Parti.

6. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, gli impianti di pubblica illuminazione consegnati al Concessionario ed oggetto del presente Contratto, in quanto afferenti al patrimonio indisponibile di cui all'art. 826 del Codice Civile, resteranno di proprietà dell'Ente Concedente per l'intera durata contrattuale.
2. Il Concessionario avrà la facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui agli artt. 826 e 828 c.c. ed il rispetto delle norme contrattuali.
3. Il Concessionario riconosce che gli interventi realizzati saranno acquisiti immediatamente al patrimonio comunale. Pertanto, nessun diritto potrà vantare il Concessionario nei confronti del Concedente in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere pretesa fatto salvo il corrispettivo di cui al presente contratto.
4. È altresì escluso qualunque corrispettivo del Concessionario al Concedente per la Concessione dei beni pubblici costituiti dagli impianti.

5. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività e lavorazioni necessarie a garantire il regolare esercizio e funzionamento degli impianti di Illuminazione Pubblica, assicurando la conservazione, efficienza e sicurezza degli impianti stessi.
6. L'occupazione permanente o temporanea di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale, per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento del servizio pubblico in oggetto, sarà a titolo gratuito, senza onere a qualunque titolo a carico del Concessionario.
7. Il Concessionario potrà comunque realizzare sugli impianti di illuminazione pubblica tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario, salvo i casi d'urgenza derivanti da situazioni di pericolo o comunque dalla necessità di garantire la continuità del servizio. In tale ultima ipotesi, le attività urgenti effettuate dal Concessionario dovranno essere sempre comunicate successivamente e con tempestività al RUP, al fine di consentire all'Ente Concedente le opportune verifiche.
8. Le Parti concordano che l'atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo o sottosuolo pubblico, anche quando i beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprietà del Concessionario, non è comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c., bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito. È comunque da escludersi, durante il periodo concessorio, l'operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite l'istituto dell'accessione.

7. ALLOCAZIONE DEI RISCHI

1. Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al Concessionario dei seguenti rischi come meglio specificato nella Matrice dei rischi:
 - rischio di costruzione, connesso al ritardo nei tempi di consegna, ad errori progettuali, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a tutti gli imprevisti in fase di progettazione e costruzione;
 - rischio di disponibilità connesso alla capacità da parte del Concessionario di erogare il servizio di illuminazione pubblica e di regolazione semaforica nei tempi ed ai livelli qualitativi previsti.
2. Ai fini del corretto trasferimento dei rischi assunti dal Concessionario, il canone di cui all'art. 32 è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità del servizio secondo le modalità e nei termini indicati nell'art. 29.
3. L'allocazione dei rischi, come sopra rappresentata e come meglio declinato nella matrice dei rischi, ha consentito al Concedente, ai sensi dell'art. 175 comma 9 del Codice, la gestione off-balance sheet dell'investimento.
4. Il Concedente ha l'obbligo di procedere al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all'art. 177 del Codice e terrà conto della matrice dei rischi allegata al presente Contratto.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione (se nominato), la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dall'all. I.2 del Codice.
3. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dall'all. II.14 del Codice. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 8 del Codice, tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario. I costi della Direzione dei lavori sono a carico del Concessionario.
4. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione esercita le funzioni e i compiti di coordinamento secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/08 tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario. I costi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono a carico del Concessionario.

9. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso di esecuzione del contratto.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti o dettagliati nel presente Contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni ed alle norme applicabili in materia.

PARTE SECONDA – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

10.1 - Gestione del Servizio

1. La gestione degli impianti ha inizio con la formale consegna del Servizio che potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, previa redazione di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra le Parti.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione del Servizio, anche con riferimento ai subappaltatori.
3. Per l'erogazione del Servizio, valgono le seguenti condizioni:
 - a) il Servizio deve essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione;
 - b) il Servizio può essere subappaltato entro i limiti qualitativi e quantitativi dichiarati in sede di offerta.

10.2 - Progettazione e realizzazione dei Lavori accessori

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al **D.M. 28/03/2018 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica** e s.m.i. e **D.M. 27/09/2017 - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica** e s.m.i., il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e alla realizzazione dei Lavori accessori.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello

stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può, pertanto, eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione del servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi fatti salvi i casi in cui emergano dati o circostanze in precedenza non accessibili al Concessionario.

3. il Concessionario si obbliga a collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, i dati e le informazioni dallo stesso richiesti.
4. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
 - a) redigere i progetti esecutivi, secondo le previsioni del progetto posto a base di gara come migliorato in sede di offerta tecnica ed in conformità a quanto indicato nell'oggetto del Contratto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
 - b) sottoporre al Concedente, ai fini della verifica, validazione e approvazione da parte dell'Amministrazione, i progetti esecutivi corredati, ove possibile, dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna degli Impianti;
 - c) adeguare e sottoporre al Concedente, ai fini della verifica, validazione e approvazione da parte dell'Amministrazione, i progetti esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dall'Ente Concedente o da suoi incaricati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle sopracitate prescrizioni;
 - d) redigere entro 90 (novanta giorni) dalla fine dei lavori il progetto as-built.
5. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 22.
6. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i Progetti esecutivi, per l'approvazione, entro i termini indicati nei precedenti paragrafi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del successivo art. 40.
7. Il Concessionario si obbliga altresì a:
 - a) erogare il Servizio, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
 - b) realizzare i Lavori accessori a regola d'arte, secondo quanto previsto nei progetti approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nei relativi Programmi operativi;
 - c) partecipare alla tenuta della contabilità dei Lavori accessori con le modalità di cui all'allegato II.14 del Codice, compresi, altresì, gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
 - d) mantenere gli Impianti secondo quanto previsto nella documentazione progettuale;
 - e) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;
 - f) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
 - g) rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
 - h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di

competenza di quest'ultimo;

- i) applicare al personale impiegato nella presente Concessione, per l'intera durata della stessa, il contratto collettivo nazionale _____ vigente nel territorio del Concedente, come indicato dalla Stazione Appaltante nel bando di gara ovvero tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11 del Codice;
 - j) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - k) garantire la piena funzionalità di tutti i punti luce sottesi ai quadri elettrici oggetto di intervento (qualora, ad esempio, un quadro elettrico oggetto di intervento alimenti linee di illuminazione pubblica in serie, non oggetto di sostituzione, tali linee dovranno essere mantenute in funzione e manutenute secondo il programma di gestione proposto);
 - l) sanare qualsiasi non conformità, irregolarità e/o mancato rispetto di qualsiasi requisito od obbligo normativo che derivi da una mancanza o da una non corretta progettazione da parte del Concessionario. In tale evenienza nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario.
8. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto e negli elaborati progettuali.
9. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori accessori e nel corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'art. 1176, comma 2 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.
10. Il Concessionario procede all'affidamento dei servizi e dei lavori di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
11. È onere del Concessionario la predisposizione e redazione, tramite tecnico abilitato, del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché l'effettuazione delle attività previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di Coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.
12. Il Concessionario si obbliga a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei Lavori accessori, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del contratto.

10.3 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna a:
- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del Contratto e rendere disponibili tali documenti in formato digitale, come meglio descritto nel Progetto di gestione;
 - b) trasmettere al Responsabile del Progetto e al Direttore dei lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
 - c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
 - d) garantire per tutta la vigenza contrattuale il rispetto dei principi di responsabilità sociale tramite l'applicazione

delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 '*Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*'. Il rispetto degli standard sociali identificati nelle Linee Guida sopra indicate nonché nelle Convenzioni ILO in materia, sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Amministrazione concedente ed è garantito dal Concessionario dall'adozione ed applicazione del modello organizzativo ex L. 231/01;

- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
- (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione dei Lavori accessori sia nell'erogazione del Servizio sia l'indisponibilità, anche parziale, dei Lavori accessori o del Servizio;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione della Concessione o per il recesso dal Contratto;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o per l'escussione di garanzie o di impegni previsti nel Contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sui progetti esecutivi dei Lavori accessori, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;
- f) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull'andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto come meglio declinato all'art. 27 e di un rendiconto finale, che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e dei Lavori accessori;
- g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.

10.4 – Obblighi della società di scopo

1. In quanto società di scopo, in capo al Concessionario ricadono i seguenti obblighi:
 1. comunicare al Concedente a mezzo PEC entro il termine massimo di giorni cinque ogni variazione della compagine sociale;
 2. trasmettere semestralmente a mezzo PEC al Concedente la visura camerale aggiornata;
 3. trasmettere a mezzo PEC al Concedente il bilancio di esercizio depositato entro 30 giorni dalla data della sua approvazione;
 4. mantenere per tutta la durata contrattuale il capitale sociale di € _____;
 5. mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della presente Concessione in relazione alla fase di avanzamento del presente contratto;
 6. comunicare a mezzo PEC al Concedente entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o

la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della presente Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del presente contratto. Nella medesima comunicazione il Concessionario ha altresì l'obbligo di indicare i provvedimenti adottati al fine di reintegrare i sopra citati requisiti ovvero la sostituzione del socio, fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'art. 40;

2. I soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione si impegnano a partecipare al capitale sociale e a garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali sino alla data di emissione con esito positivo del Certificato di collaudo ovvero in relazione alle fasi di avanzamento del presente Contratto. Nei casi di sostituzioni di cui alla lettera f) del comma 1 la stessa deve essere autorizzata dal Concedente previa verifica dei requisiti del socio subentrante da rilasciare entro il termine massimo di 20 giorni dalla comunicazione del Concessionario. È facoltà del Concedente entro tale termine negare l'autorizzazione al subentro motivando le ragioni del diniego. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, la sostituzione si intende accettata e diviene efficace.
3. Non sono soggette ad autorizzazione le variazioni della compagine sociale relative a banche, investitori e/o altri soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione del Concessionario.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto trovano in ogni caso applicazione le norme previste dal Codice Civile in materia.
5. Nel caso di contributi in corso d'opera ex art. 177 c. 6 versati dal Concedente, i soci restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito.

11. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi del Servizio non eseguito direttamente o in subappalto, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.
2. Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, copia del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
3. I soggetti terzi cui i servizi o i lavori sono affidati con Contratto di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 65 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

12. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo art. 32, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione e trasmette al Concedente entro il 31 marzo di ogni anno i relativi impegni di spesa assunti.

3. Al Concedente compete inoltre:

- a) vigilare sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Progetto di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- b) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione dei Lavori accessori, ossia:
 - (i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;
- c) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come di seguito riportati:
 - (i) occupazione del suolo pubblico;
 - (ii) in caso di impianti promiscui con terze parti, adoperarsi per l'eventuale sottoscrizione di un regolamento di esercizio provvisorio o definitivo di parte o della totalità di detti impianti;
 - (iii) _____;
- d) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti esecutivi presentati dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
- e) nominare tempestivamente il Responsabile del progetto, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo ed eventualmente il Direttore dell'Esecuzione;
- f) trasmettere al Concessionario il provvedimento relativo all'istruttoria condotta in merito alla rivalutazione annuale dei canoni ai sensi dell'art. 32 entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza nonché i relativi eventuali impegni di spesa;
- g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- h) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della L. 287/1990 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

4. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi, degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso dal Contratto ai sensi del successivo art. 44.

13. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
 - a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nei suoi Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;
 - c) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del Servizio, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori accessori e di tutte le attività connesse;
 - d) di qualunque danno e infortunio che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti;
 - e) di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche durante la fase di gestione degli impianti. In nessun caso il Concedente può essere identificato come Committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora siano necessari interventi da parte di soggetti terzi incaricati dal Comune per interventi sulle luminarie e/o sui carichi esogeni (ad esempio il servizio di Videosorveglianza), gli stessi dovranno coordinarsi con il Concessionario ed operare nel rispetto di quanto normato dal D.Lgs. 81/2008.

14. RESPONSABILITÀ DEL CONCEDEnte

1. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari per l'intera durata della Concessione.

15. FORZA MAGGIORE

1. Al verificarsi di uno degli Eventi di Forza maggiore (si veda la definizione contenuta all'art. 2), la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata e i rimedi che intende adottare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio, le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.
3. Gli eventi di cui al comma 1 non configurano, in ogni caso, cause di imputabilità di inadempimento contrattuale.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 21 e 28. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 35.
5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c.

6. Qualora l'Evento si verifichi in fase di esecuzione dei Lavori accessori, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione darà luogo al pagamento del valore dell'intervento di riqualifica degli impianti realizzato come risultante dal certificato di collaudo più gli oneri accessori sostenuti, ovvero, qualora gli impianti non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi indicati dai documenti della contabilità lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario oltre agli eventuali costi che il Concessionario dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, al netto di eventuali contributi versati dal Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice.
7. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il ristoro in favore del Concessionario del valore degli investimenti eseguiti a regola d'arte, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi versati dal Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice.
8. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

PARTE TERZA - PROGETTAZIONE E LAVORI

16. PROGETTAZIONE

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto il Concessionario dovrà far pervenire al Concedente il progetto esecutivo, con i contenuti previsti dal comma 8 dell'art. 41 del Codice e come meglio declinato nell'allegato I.7.
2. Il Concedente dovrà trasmettere a mezzo PEC al Concessionario entro i successivi 60 (sessanta) giorni gli atti di validazione e approvazione del progetto esecutivo di cui al comma precedente, ovvero i rilievi emersi in fase di verifica e le proprie eventuali osservazioni e/o proposte di modifica che dovranno essere motivate e formulate in modo dettagliato, analitico ed in un'unica soluzione.
3. Il Concessionario provvederà a fornire riscontri ai rilievi e, ove necessario, trasmettere il progetto esecutivo revisionato al Concedente entro i successivi 30 (trenta) giorni.
4. Il Concedente dovrà approvare il progetto esecutivo così modificato entro ulteriori successivi 30 (trenta) giorni.
5. I giorni di cui ai precedenti commi del presente articolo si intendono solari naturali consecutivi.
6. Il Concessionario dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica richiesta per l'approvazione del progetto esecutivo, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall'attività e dai procedimenti necessari a recepire le prescrizioni e le variazioni provenienti dal Concedente e dagli altri Enti competenti, fermo restando che ove le stesse non siano conseguenza di errori od omissioni del Concessionario e comportino un incremento dei costi di progettazione e/o dei costi di realizzazione e/o di gestione ovvero una diminuzione dei ricavi tale da determinare un'Alterazione dell'equilibrio economico finanziario della concessione, il Concessionario avrà diritto di invocare la revisione del contratto ai sensi del successivo art. 35. In caso di disaccordo sulla responsabilità della sopracitata alterazione, la Parte interessata procederà a formulare istanza vincolante di (parere al Collegio Consultivo Tecnico) perizia di terza parte con oneri a carico della parte soccombente.
7. Resta inteso tra le Parti che non saranno in alcun modo addebitabili al Concessionario i ritardi che dovessero derivare dal rilascio di approvazioni, permessi, autorizzazioni e pareri da parte del Concedente e/o di Enti o soggetti terzi, sempre che tali ritardi non siano riconducibili a carenza di documentazione prodotta dal Concessionario per

l'istruttoria delle relative pratiche. Resta altresì inteso tra le Parti che, nel caso in cui l'approvazione del progetto esecutivo non intervenga nei rispettivi termini di approvazione previsti dal presente atto ed il ritardo sia tale da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario avrà diritto di invocare la revisione del contratto ai sensi del successivo art. 35.

17. AUTORIZZAZIONI

1. Concedente e Concessionario si impegnano, in base alle rispettive competenze, a ottenere e/o rilasciare le autorizzazioni necessarie per la progettazione ed esecuzione dei Lavori accessori.
2. Rientrano nella competenza del Concessionario l'ottenimento delle seguenti autorizzazioni:
 - _____
 - _____
3. Rientrano nella competenza del Concedente l'ottenimento/rilascio delle seguenti autorizzazioni:
 - _____
 - _____
4. Il Concedente si impegna, altresì, a produrre tempestivamente e senza oneri a carico del Concessionario tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi all'occupazione di spazi ed aree comunali interessate dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento dell'Impianto.
5. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente precedente comma 2 sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi da fatto imputabile al Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.
6. Qualora la Parte competente all'ottenimento e/o al rilascio delle autorizzazioni, dimostri che il ritardo derivi dal fatto di terzi e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento dello stesso, nulla è dovuto tra le Parti, fatto salvo, in caso di Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, la revisione del contratto ai sensi dell'art. 35 e/o la sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 21.
7. Stante la peculiarità del parco impiantistico oggetto degli interventi, consistente in impianti tra di loro strutturalmente e funzionalmente indipendenti ma funzionalmente coordinati tra di loro, le differenti fasi di progettazione e di approvazione previste dal presente articolo potranno avvenire per parti successive.
8. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

18. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Concessionario è tenuto a eseguire i Lavori conformemente a quanto indicato negli elaborati progettuali e nell'offerta tecnica presentata in gara.
2. L'esecuzione dei Lavori accessori avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i Lavori accessori devono essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità ai Progetti esecutivi approvati;

- b) i Lavori accessori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di offerta;
 - c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra diversi membri del raggruppamento.
3. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica il combinato disposto dell'art. 188 e 119 del Codice.

19. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del Codice.
2. Entro 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere, il Concedente dovrà provvedere all'effettuazione del collaudo delle stesse o alla verifica di regolare esecuzione. I collaudi, anche in corso d'opera, gravano economicamente sul Concessionario. La nomina del collaudatore spetta al Concedente ed il collaudo sarà condotto in conformità all'art. 116 del Codice.
3. Entro 30 giorni dall'effettuazione del collaudo di cui al paragrafo precedente, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di tre mesi di gestione.
4. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati al più presto a cura e spese del Concessionario.

20. LAVORI SUPPLEMENTARI NON INCLUSI NELLA CONCESSIONE INIZIALE

1. Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 189 del Codice, il Concedente potrà avvalersi del Concessionario per eventuali ulteriori lavori di modifica, potenziamento, ammodernamento, riqualificazione, ampliamento degli impianti che si rendessero necessari nel corso del contratto e non compresi negli oneri contrattuali della concessione.
2. Il Concessionario si obbliga ad accettare l'esecuzione dei lavori richiesti dal Concedente applicando il ribasso offerto in sede di gara pari al ____% ai Prezzari di riferimento più aggiornati di seguito elencati:
 - DEI
 - Regione Veneto
3. Qualora le lavorazioni richieste non siano contenute nei Prezzari di cui al comma 2 i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati attraverso un'indagine di mercato che confronterà il preventivo del Concessionario con almeno altri 2 (due) preventivi richiesti dal Concedente ad altri operatori di mercato equipollenti. In tal caso, il valore dei lavori non potrà superare il valore della media dei preventivi.

21. SOSPENSIONE E PROROGA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI

1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice la sospensione totale o parziale dei lavori o del Servizio può essere disposta dal Direttore Lavori ovvero dal Direttore dell'Esecuzione, in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori o del Servizio, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori o del Servizio e alla ripresa dei lavori o del Servizio medesimi.
2. La sospensione può essere altresì disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere

unilateralmente l'esecuzione dei Lavori accessori.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
5. Qualora la sospensione totale dei Lavori accessori comporti maggiori oneri non imputabili al Concessionario e che comunque siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del contratto di cui al successivo art. 35.
6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario per la fornitura energetica degli impianti che non è stato possibile efficientare alla data di sospensione dei lavori, come risultante dal cronoprogramma del progetto esecutivo, per i soli giorni di illegittima sospensione;
 - b) gli oneri finanziari sostenuti dal Concessionario per il finanziamento dei Lavori accessori, come risultante dal PEF, per i soli giorni di illegittima sospensione;
 - c) la lesione dell'utile (riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa) nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
7. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali dei Lavori accessori, disposte per ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai sensi dell'art. 121, commi 1 e 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori medesimi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità.
8. Qualora il Concessionario non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per cause a lui non imputabili, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine da cronoprogramma. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP sentito il Direttore dei Lavori.

22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di esecuzione dei Lavori accessori.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente dei Progetti esecutivi, si applica una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).
3. Per ogni giorno di ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Programma operativo dei Lavori accessori, si applica una penale corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) ‰ del valore netto delle opere come risultante dal Piano Economico Finanziario.
4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui al precedente art. 10.2, comma 2, si applica una penale pari a € 25 (venticinque/00) al giorno.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali previste nel presente articolo, si riva sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 36, comma 2.
6. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei Lavori accessori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo art. 40.

7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di collaudo nel termine stabilito dal Programma operativo, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono restituite senza interessi o ulteriori oneri.

PARTE QUARTA – GESTIONE

23. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO

1. Il Concedente fornirà al Concessionario, all'atto della sottoscrizione del Contratto ovvero all'atto della consegna del Servizio, tutta la documentazione tecnica e amministrativa in proprio possesso, necessaria per la corretta gestione degli Impianti, costituita esemplificativamente da:
 - a) documentazione tecnica e amministrativa inerenti agli Impianti;
 - b) copia dei contratti di fornitura;
 - c) lettura dei contatori ed ogni altra informazione necessaria per la volturazione degli stessi.
2. Gli impianti saranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano.
3. A far data dalla sottoscrizione dei verbali di consegna del Servizio, il Concessionario assumerà, per tutti gli Impianti già a norma, ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Per gli Impianti non a norma, le predette responsabilità saranno poste a carico del Concessionario dalla data di emissione delle dichiarazioni di conformità degli Impianti riqualificati: sia gli adempimenti sia le dichiarazioni sono a carico del Concessionario e devono essere conclusi e ottenuti entro i termini previsti dai Programmi operativi di offerta.

24. FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. A seguito della consegna degli impianti di cui agli artt. 23 e 26, il Concessionario provvederà nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione.
2. I consumi di energia relativi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e la data di effettiva voltura gravano economicamente sul Concessionario che, pertanto, dovrà provvedere al rimborso delle fatture direttamente pagate dall'Amministrazione Comunale.
3. L'energia elettrica fornita dal Concessionario deve rispettare le caratteristiche previste nel documento Progetto di Gestione che qui si richiama quale parte integrante del contratto stesso.

25. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. A seguito della consegna degli impianti di cui agli artt. 23 e 26 il Concessionario ha l'obbligo di espletare il servizio di illuminazione pubblica secondo le modalità, gli standard tecnici e le tempistiche contenute nel documento Progetto di Gestione che qui si richiama quale parte integrante del contratto stesso.
2. Il suddetto documento regola nel dettaglio i contenuti delle caratteristiche generali del servizio, in particolare:

- a) l'organizzazione del servizio;
 - b) la durata media annua di accensione;
 - c) le modalità di accensione e spegnimento;
 - d) le modalità di accertamento e riparazione guasti;
 - e) il funzionamento ed i tempi di intervento del servizio di Pronto Intervento;
 - f) i tempi e le modalità della manutenzione ordinaria;
 - g) le specifiche della manutenzione straordinaria;
 - h) le specifiche del sistema informativo fornito e dell'anagrafe impiantistica.
3. Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell'impianto dai vizi sopravvenuti derivanti dalla progettazione e/o riqualifica e ad eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto per tutta la durata contrattuale.
4. Non rientrano nell'ambito di competenza del Concessionario e, pertanto, sono a carico del Concedente e remunerati extra canone gli interventi derivanti da eventi di forza maggiore di cui all'art 15, gli interventi di manutenzione straordinaria non conservativa, gli interventi dovuti a modifiche normative intervenute successivamente all'affidamento, nonché le modifiche e lavorazioni espressamente richieste dal Concedente ai sensi dell'art. 20.
5. Il Concessionario si obbliga a riconsegnare gli impianti, al termine del contratto, in perfetta efficienza e perfetto stato di adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

26. VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GESTIONE

1. La Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli presenti nel verbale di consegna di cui all'art. 23.
2. L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi e sarà formalizzata con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 23.
3. A far data dalla sottoscrizione dei verbali di consegna degli impianti di cui ai commi precedenti, il Concessionario assumerà, per tutti gli Impianti già a norma, ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Per gli Impianti non a norma, le predette responsabilità sono poste a carico del Concessionario dalla data di emissione dei certificati di conformità degli Impianti riqualificati.
4. La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte della Concessionaria sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati come indicato all'Allegato B del presente atto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del Concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.
5. La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazioni già affidati al Concessionario dandone comunicazione al

medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

6. Qualora il Concedente, durante la vigenza contrattuale, disponesse la dismissione definitiva di una quota di impianti di pubblica illuminazione, la conseguente riduzione del corrispettivo contrattuale farà riferimento alla sola quota di canone relativa gestione e manutenzione, nonché di fornitura di energia elettrica. L'eventuale quota del canone relativa ad investimenti già eseguiti sugli impianti non verrà incorporata e resterà invece a carico della Concedente.
7. Qualora il Concedente, durante la vigenza contrattuale, disponesse la dismissione provvisoria di una quota di impianti di pubblica illuminazione, la conseguente riduzione del corrispettivo, purché di durata pari a superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica non consumata relativa all'impianto in questione, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al Concessionario. L'eventuale quota del canone relativa ad investimenti già eseguiti sugli impianti non verrà incorporata e resterà invece a carico della Concedente.

27. FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascuna annualità gestionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente completa di resoconto tecnico-gestionale in merito all'andamento dei servizi prestati e all'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica.
2. La relazione del Concessionario deve contenere:
 - a) le prestazioni e le operazioni effettuate per la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nonché i risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;
 - b) il dettaglio degli interventi eseguiti e del rispetto dei tempi del cronoprogramma, nonché l'aggiornamento degli indici IPEA e IPEI in caso di modifiche dell'impianto;
 - c) il tempo medio di intervento su chiamata e le eventuali segnalazioni di disservizi ricevute dall'utenza;
 - d) la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC;
 - e) il report finale dei consumi elettrici annui per ciascuna utenza;
 - f) il report sul tasso di guasto e di morienza delle singole componenti dell'impianto;
 - g) il report sulle prestazioni dei sistemi di telecontrollo e di telegestione;
 - h) la variazione del numero di corpi illuminanti in gestione del Concessionario rispetto all'annualità precedente;
 - i) l'evidenza del raggiungimento e mantenimento della quota di risparmio energetico offerto in progetto e documentato attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati e/o un sistema di telecontrollo;
 - j) il rispetto della qualità dell'illuminamento offerto in progetto;
 - k) il rispetto dei KPI come definiti nell'Allegato A al presente atto;
 - l) l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 29 e, in particolare, le decurtazioni del canone per indisponibilità dell'impianto e per mancato raggiungimento degli indicatori di cui all'Allegato B al presente atto;
 - m) eventuali incentivi e/o certificati bianchi ottenuti in relazione alla presente Concessione;
 - n) il resoconto delle attività attuate per favorire ulteriori politiche di contenimento dell'inquinamento luminoso sui nuovi impianti e per l'intera rete IP già efficientata in relazione agli interventi oggetto di riqualifica iniziale ai sensi della presente proposta.

28. SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione del Servizio sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'art. 121 del Codice.
2. Al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili idonei ad impedire temporaneamente l'erogazione del servizio di illuminazione pubblica il Concessionario ne dà immediata comunicazione al Concedente descrivendo le cause che hanno determinato l'evento nonché i servizi che non possono essere erogati. Il Concedente può chiedere chiarimenti al Concessionario, sollevare eccezioni circa le motivazioni addotte dal Concessionario e/o disporre la sospensione del servizio redigendo opportuno verbale.
3. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione del servizio per motivi di pubblico interesse o per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità dando il massimo preavviso possibile al Concessionario.
4. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi sopra indicate:
 - qualora la sospensione ecceda i tre giorni decorrenti dalla comunicazione il periodo di validità del presente Contratto si intenderà prorogato di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;
 - qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le parti potranno avviare la procedura di revisione del Contratto di cui al successivo art. 35.
5. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di erogare il servizio di illuminazione pubblica, il Contratto sarà risolto di diritto ai sensi degli artt. 1463 e successivi del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento del valore dell'intervento di riqualifica degli impianti realizzato come risultante dal certificato di collaudo più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, qualora gli impianti non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi indicati dai documenti della contabilità lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario.
6. Nei casi di sospensione totale o parziale del Servizio disposta per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3, al Concessionario è dovuto un indennizzo per la lesione dell'utile riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Resta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione del Contratto di cui al successivo art. 35.

29. PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di indisponibilità del Servizio di pubblica illuminazione o nel caso di deficienze nella gestione del Servizio si applicheranno le penali previste dall'Allegato A al presente Contratto.
2. Qualora le prestazioni di gestione rese dal Concessionario si discostino dai relativi indicatori di performance, secondo le modalità e i termini definiti nel sopracitato Allegato A, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al comma 1.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere sempre preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta.
4. Il Concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica delle contestazioni di cui al comma precedente.

5. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile Unico del Progetto convocherà il Concessionario entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
6. In caso di mancato accordo, il Responsabile Unico del Progetto procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.
7. Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all'art. 193, comma 6, seconda parte, del Codice, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d'importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'art. 193, comma 6, seconda parte, del Codice, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.
8. L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Concedente per le eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi.
9. Le Parti stabiliscono infine che gli importi delle penali e della riduzione del canone, così come stabiliti dal presente articolo saranno oggetto di aggiornamento ISTAT.
10. Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo previsto per due annualità del contratto, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e il Concedente potrà pretendere la risoluzione del contratto conformemente alle previsioni contrattuali.
11. Al riscontro del mancato raggiungimento degli indicatori di performance di cui all'Allegato A, il Responsabile unico del Progetto comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa decurtazione del canone.
12. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della decurtazione del canone entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste al comma 7. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi altresì sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 36.
13. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della decurtazione, il Responsabile del progetto convocherà la Parte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Progetto procederà in ogni caso alla decurtazione del canone.

30. CONTESTAZIONI

1. Tutte le eccezioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate via PEC al Responsabile del Progetto e debitamente documentate.
2. Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Concedente che si intende contestare.
3. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi.
4. Qualora il Concessionario non espliciti le proprie doglianze nel modo e nei termini sopra rappresentati, esso decade dal diritto di farle valere.

31. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE

1. Alla scadenza del contratto, il Concessionario deve riconsegnare tutti gli impianti e tutte le opere di cui ha la

responsabilità della gestione e manutenzione nelle migliori condizioni manutentive per consentire al Concedente e/o al nuovo concessionario di subentrare immediatamente, senza alcun disservizio, nella loro conduzione. Il Concessionario deve quindi garantire che, al momento della cessione dei sistemi, degli apparati, dei dispositivi, essi siano tutti in condizioni di perfetto funzionamento, come previsto dagli obblighi di manutenzione contrattualmente assunti.

2. Al fine di predisporre la riconsegna degli impianti, ad integrazione dei normali controlli che potranno essere svolti dal Concedente durante l'intera durata della Concessione sulle attività e sui componenti rientranti nelle manutenzioni in capo al Concessionario, 9 (nove) mesi prima della scadenza finale della Concessione, il Concedente si riserva la facoltà di avviare la procedura di riconsegna consistente nella nomina di un Tecnico Verificatore/Collaudatore, con oneri a valere sul bilancio comunale, che redigerà un verbale in contraddittorio con il Concessionario.
3. Qualora venissero accertati cattivi funzionamenti, elementi e/o parti d'impianto danneggiati e/o usurati per incuria e/o mancata manutenzione, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.
4. In caso contrario, le mancanze rilevate dal collaudo saranno oggetto di stima da parte del Concedente in contraddittorio con il Concessionario. Gli importi risultanti da dette stime saranno detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario ovvero riscossi avvalendosi della cauzione definitiva di cui all'art. 36 che, per tali motivi, dovrà garantire alla scadenza del contratto un ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del Codice e sarà svincolata solo dopo 6 mesi dalla data di riconsegna degli impianti.
5. Nel verbale di riconsegna finale saranno riportate le letture dei contatori delle utenze intestate al Concessionario, che consegnerà al Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti opportunamente completa ed aggiornata.
6. La voltura dei contratti dovrà essere fatta tra il Concessionario ed il soggetto subentrante al Servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza, all'Amministrazione stessa; le spese di volturazione sono a carico di questi ultimi.

PARTE QUINTA – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

32. CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO - RICAVI

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per l'intera durata della Concessione, ricevendo dal Concedente un canone annuale complessivamente pari a euro _____ (_____/00) oltre IVA (di seguito, per brevità, Canone).
2. Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali, previa emissione di fatture di importo complessivamente corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi dell'art. 33.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 38, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 231/2002; gli interessi moratori sono

determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del predetto D. Lgs. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

5. Per ogni annualità intera verranno emesse 4 fatture in acconto, pari ciascuna ad un quarto del canone complessivamente pagato nell'annualità precedente ed una quinta fattura di conguaglio per tenere conto delle variazioni perimetrali e delle rivalutazioni dei canoni come definite nell'Allegato B al presente atto.
6. A tal fine, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni annualità gestionale il Concessionario depositerà unitamente alla relazione annuale di cui all'art. 27 l'istanza di aggiornamento dei canoni riportante il calcolo del conguaglio e del nuovo canone da applicare all'anno in corso.
7. Il RUP entro i successivi 30 (trenta) giorni approverà la relazione o avvierà le relative contestazioni e si pronuncerà in merito all'istanza di aggiornamento dei canoni.
8. All'approvazione della relazione seguirà l'impegno di spesa e la conseguente fatturazione del conguaglio.
9. Per la revisione della prima annualità sarà considerato come prezzo di riferimento dell'energia quello utilizzato per la redazione del PEF.
10. Al pagamento della fattura di conguaglio si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute nella annualità cui essa si riferisce. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile Unico del Progetto.
11. Il Concessionario avrà diritto di perseguire il conseguimento e di trattenere a proprio favore ogni eventuale contributo, incentivo di qualsiasi natura e/o specie erogato dallo Stato o dalla Comunità Europea o da qualsiasi altro Ente per la realizzazione e gestione degli impianti oggetto della presente Concessione. Tali importi non sono considerati corrispettivi e pertanto non incidono sul Piano Economico Finanziario. Ciò è applicabile nel limite previsto dalla normativa vigente e/o applicabile al momento del conseguimento del contributo.
12. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione, e per l'intera durata della Concessione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
13. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone, il Concedente si impegna ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione, e per tutta la durata della concessione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al canone.
14. Il Canone, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente comma 1, è costituito dalle seguenti voci:
 - quota investimenti, pari a € _____ (_____);
 - quota energia elettrica, pari a € _____ (_____);
 - quota gestione e manutenzione, pari a € _____ (_____).
15. L'allegato B al presente contratto definisce le modalità di calcolo degli adeguamenti annuali del canone.
16. Le Parti espressamente convengono che il Canone dovuto dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.

33. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 136/2010, le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
 - a) _____: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso _____;
 - b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: _____ (C.F. _____, nato a _____).
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il CUP n. _____ e il CIG n. _____.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 41.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, commi 8 e 9 della L. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CUP e il CIG, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. La cessione dei crediti, stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate alle pubbliche amministrazioni debitorie. Le stesse sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazioni da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della

cessione.

In ogni caso, dall'accettazione espressa dal Concedente sull'eventuale cessione dei crediti da parte del Concessionario, non possono derivare a carico del primo, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, sempre con riferimento alla suddetta cessione, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario / creditore tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al contratto.

PARTE SESTA – EQUILIBRIO DEL PEF E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

34. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Servizio da parte del Concessionario.
2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF ed elencati nel punto 8 delle Premesse.

35. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. Le Parti convengono di procedere ad una revisione del contratto qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario (si veda il capitolo 2 "Definizioni" che contiene la determinazione degli scostamenti), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 192 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario. Rientrano tra tali eventi le seguenti fattispecie:
 - a) gli eventi di forza maggiore di cui all'art. 15;
 - b) le cause di sospensione di cui agli articoli 15, 21 e 28;
 - c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi;
 - d) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni, riconducibile al Concedente;
 - e) ogni evento sopravvenuto straordinario ed imprevedibile che comporti una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR Azionista;
 - f) le varianti di cui all'art. 20, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, qualora comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
2. Qualora l'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del contratto dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del contratto, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
 - a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

- c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.

Nei successivi 10 (dieci) giorni il Responsabile del progetto dovrà avviare la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione.

La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di attivazione. In caso di mancato accordo sulla revisione della Concessione nel termine sopra indicato, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 44. In tal caso, al Concessionario sono ristorati gli importi di cui all'art. 44 comma 2.

- 4. Le Parti concordano che la revisione del contratto sia sempre finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui al punto 8 delle premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire le permanenze dei rischi in capo al Concessionario.

36. REVISIONE DEL CONTRATTO IN FUNZIONE DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI ESTERNI ALLA CONCESSIONE

- 1. Nei limiti del disposto dell'art. 177 comma 7 del Codice, qualora l'Amministrazione ottenesse da finanziamenti regionali, nazionali o comunitari nonché da enti privati o da proprie disponibilità di bilancio fondi da destinare ad investimenti relativi ad interventi di risparmio energetico sull'impianto di illuminazione pubblica in gestione al Concessionario e provvedesse a versarli allo stesso, tale quota dovrà essere portata in detrazione dall'investimento effettuato dal Concessionario stesso e, pertanto, dovrà essere ricalcolata la quota investimenti del canone di cui al comma 14 dell'art. 32 e/o potrà essere ricalibrata la durata del contratto ad insindacabile scelta dell'Amministrazione concedente.
- 2. Gli eventuali versamenti effettuati in anticipazione ai sensi dell'ipotesi sopra citata dovranno essere coperti da idonea garanzia fideiussoria assicurativa.

PARTE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

37. CAUZIONI

- 1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Concessione, il Concessionario si impegna a prestare una idonea garanzia fideiussoria nella misura prevista dall'art. 117 e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.
- 2. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi, così come previsto dall'art 193 comma 6 del Codice, una cauzione nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.
- 3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a produrre tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

38. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente.
 2. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze prima dell'inizio dei lavori.
 3. Il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.
 4. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Concessionario.
 5. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di _____ dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario stesso.
 6. Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti arrecheranno a persone e/o cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 7. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente contratto, per le quali il Concessionario dovrà rispondere integralmente, il Concessionario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
 - a) una polizza CAR (Contractor's All Risks) come previsto dall'art. 117, comma 10, D.lgs. 36/2023 che copre i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza è conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 e dovrà coprire:
 - alla Sezione A "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":
 - I danni alle opere oggetto della concessione per una somma assicurata pari al valore dei lavori oggetto della concessione medesima, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
 - I danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore a 200.000,00 €;
 - I costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 50.000,00;
 - alla Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":
 - I danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 1.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.
- La copertura assicurativa, per il periodo di costruzione, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24.00 del giorno del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e prevede come assicurato aggiuntivo il Comune di _____.

Il Concessionario provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare

la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici del Comune di _____.

- b) Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, compresa.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

- c) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera (RCO) per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 2.500.000 per prestatore infortunato. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

8. Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli del Concessionario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

9. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- a) almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui art. 117, comma 10, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- b) almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

10. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

11. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

12. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

13. Qualora il Concessionario non fosse in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo sulla risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c. con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

39. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del Codice ed alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14, il Concedente accetta sin d'ora che i propri debiti verso il Concessionario relativi alla quota investimenti del canone di cui al comma 15 dell'art. 32, siano ceduti dal Concessionario stesso al soggetto finanziatore.
2. In ogni caso, dalla cessione di cui al comma 1 non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e; il Concedente potrà opporre al soggetto finanziatore tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

PARTE OTTAVA – VICENDE DEL CONTRATTO

40. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Concedente potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessione del contratto, tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 189 comma 1 lett. d);
 - b) qualora il Concessionario accumuli penali per un importo pari o superiore al 10 (dieci) % dell'importo dei lavori (penali per la fase di esecuzione dei Lavori accessori), ovvero dell'importo dei ricavi annuali di gestione, il concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.;
 - c) mancato rinnovo delle fidejussioni e delle polizze assicurative.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

41. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato.
2. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____ del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
- a) conferimento di ramo d'azienda, scissione o fusione del ramo d'azienda non previamente autorizzate dal Concedente ovvero effettuate in favore di altre società che non presentino analoghe caratteristiche di solvibilità economico finanziaria e/o di dimostrare capacità tecnico – prestazionali rispetto a quelle proprie del Concessionario;
 - b) gravi vizi nell'esecuzione delle opere;
 - c) esecuzione delle opere in modo difforme dalla progettazione approvata e dalle eventuali varianti ammesse;
 - d) gravi vizi o difformità dell'opera;
 - e) perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - f) grave danneggiamento dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - g) ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;
 - h) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - j) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli artt. 83 e seguenti del D.lgs. 159/2011.
 - k) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 6, del Codice, e fiscali.
 - l) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.
4. Il Concedente si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla L. 136/2010 e del precedente art. 33 del Contratto nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli artt. 83 e seguenti del D. Lgs. 159/2011.
5. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del successivo art. 41.
6. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i parametri seguenti:
- a) qualora i Lavori accessori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché i Lavori accessori siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto dei contributi in conto investimenti eventualmente già corrisposti dal Concedente;
 - (v) le penali maturate a carico del Concessionario;
 - (vi) un indennizzo pari al 5% della quota di canone annuo destinata all'ammortamento dei lavori accessori;
 - b) qualora i Lavori accessori abbiano superato la fase di Collaudo:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iii) il valore degli investimenti effettuati come valorizzati nel Piano Economico Finanziario al netto degli ammortamenti; le penali maturate a carico del Concessionario;
 - (iv) un indennizzo pari al 5% della quota di canone annuo destinata all'ammortamento dei lavori accessori.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati.
8. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30(trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 8.
9. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

42. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
 - c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
 - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e dell'art. 13 del presente documento.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
 - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - c) le penali maturate a carico del Concessionario;
 - d) un indennizzo pari al 5% del canone di gestione.

43. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i

Finanziatori, ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 190, comma 3, del Codice, di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione).
3. Ove il termine di cui al comma precedente decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
4. Qualora, ai sensi del comma 1, i Finanziatori designino un soggetto subentrante, il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
 - a) il subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b) il subentrante s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con il soggetto designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, ad attuare e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
5. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 4, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo, a carico del Concessionario, di consegnare gli Impianti al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente art. 40, comma 6.

44. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____.
2. Qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto per 90 (novanta) giorni.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
 - a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come

risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

- b) il valore dei Servizi eventualmente già erogati;
 - c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - d) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno calcolato sugli utili ante imposte previsti dal Piano Economico Finanziario al netto delle perdite e degli utili già conseguiti alla data della risoluzione, nella misura del 10%.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, nel caso di cessazione del rapporto concessorio ai sensi del presente articolo, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

45. RECESSO

1. Qualora l'accordo sulla revisione del Contratto ai sensi dell'art. 35 non sia raggiunto entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 35, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi spettanti al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
- a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori sostenuti, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei lavori;
 - b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri

derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

3. Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte al Concessionario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 2. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. È facoltà del Concedente recedere dal contratto di Concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso spettano al Concessionario gli importi indicati al precedente comma 2, gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse nonché un indennizzo che, considerati i valori e gli indici espressi dal PEF di cui all'art. 1 comma 3, sarà calcolato sugli utili ante imposte previsti dal Piano Economico Finanziario al netto delle perdite e degli utili già conseguiti alla data del recesso, nella misura del 5%.
5. È facoltà del Concedente recedere dal contratto di Concessione in qualunque momento previo preavviso di almeno sei mesi. In tal caso spettano al Concessionario gli importi indicati al precedente comma 2, gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse nonché un indennizzo calcolato sugli utili ante imposte previsti dal Piano Economico Finanziario al netto delle perdite e degli utili già conseguiti alla data del recesso, nella misura del 20%.
6. L'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme di cui al comma 4 da parte dell'Ente Concedente.
7. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, nel caso di cessazione del rapporto concessorio ai sensi del presente articolo, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

46. PRIVACY

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento 679/2016 (GDPR) e D. Lgs. 101/2018, si dà atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti di cui al presente contratto e che l'affidatario ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del citato Decreto.
2. Il Concessionario prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Concedente, per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente Convenzione, il Concedente potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il Fornitore, solo ove si tratti di rappresentanti,

esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

3. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dal Concedente quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.
4. Il Concessionario prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
5. È onere del Concessionario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati al Concedente ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

47. CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il foro di _____.

48. COMUNICAZIONI

2. Le Parti sono tenute, pena nullità, a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.
3. Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzi PEC]*;
 - b) per il Concessionario: *simetsoluzionienergetiche@legalmail.it*
4. Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli indirizzi PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Comune di

Il Concessionario

L'ufficiale rogante

RIDUZIONE DEL CANONE DI GESTIONE E PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER CAUSE IMPUTABILI AL CONCESSIONARIO

Nell'ambito dell'esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, al verificarsi di inadempimenti imputabili al Concessionario si prevedono le seguenti penali:

- a) in caso di mancata realizzazione entro il termine previsto dall'offerta, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna degli impianti, del sistema informativo gestionale, si applicherà una penale di **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'entrata in funzione del sistema informativo gestionale;
- b) qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa con il Concedente fosse ritardata di oltre 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito, si applicherà una penale pari a **€ 15,00** (quindici/00) per ciascun punto luce per ogni giorno di disservizio che sarà calcolata dal momento della formale comunicazione al Concessionario;
- c) in caso di mancato aggiornamento annuale del censimento dell'impianto, si applica una pena pecuniaria di **€ 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- d) in caso di mancata presentazione del bilancio materico di cui al cap. 4.5.4. del D.M. 28/03/2018 (o del bilancio materico di cui al cap. 4.6.1. del D.M. 28/03/2018 se offerto in gara), si applica una pena pecuniaria di **€ 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- e) in caso di mancata presentazione, con cadenza annuale, di un rapporto sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto, avente i contenuti previsti dal cap. 4.5.5. del D.M. 28/03/2018, si applica la pena pecuniaria di **€ 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- f) in caso di mancata redazione del progetto esecutivo entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, si applica una pena pecuniaria di **€ 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

INDICATORI DI PERFORMANCE DI SERVIZIO (KPI)

KPI₁ - Tempo medio di risposta del call center

Misura l'efficacia del call center tramite il tempo medio di risposta alle chiamate ricevute per richieste di intervento. Il valore atteso è pari a 60 secondi e sarà misurato tramite il Sistema Informativo.

Qualora il tempo medio risultasse superiore al valore atteso sarà applicata una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni secondo di scostamento.

KPI₂ - Consumi energetici

L'indice misura il consumo energetico reale nel periodo di tempo considerato in relazione alla baseline di progetto e sarà calcolato con la seguente formula:

$$KPI_2 = \frac{\text{risparmio energetico effettivo post intervento (kWh)}}{\text{Baseline (kWh)}} \cdot 100 \geq 70\%$$

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo indicato negli elaborati progettuali, sarà onere del Concessionario

presentare proposte di azioni o interventi da realizzarsi a proprie spese per rispettare l'adempimento contrattuale entro l'anno successivo e si prevede una pena pecuniaria pari € 100,00 (cento/00) per ogni MWh di risparmio non conseguito. Il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico viene verificato annualmente dal Concedente con il supporto di un consulente EGE, certificato UNI CEI 11339 e, preferibilmente, in possesso di certificazione CMVP, ai sensi del protocollo IPMVP, nominato dal Concedente stesso. I costi relativi a questa figura sono ricompresi nelle spese messe a disposizione dell'Ente, previste nel Quadro Economico.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'applicazione delle penali dovrà essere sempre preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta; a tale formalizzazione il Concessionario ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile Unico del Procedimento convocherà la Parte entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile Unico del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all'art. 193, comma 6, seconda parte, del D. Lgs. 36/2023, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d'importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'art. 193, comma 6, seconda parte, del D. Lgs. 36/2023, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Concedente per le eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi.

Le Parti stabiliscono infine che gli importi delle penali e della riduzione del canone, così come stabiliti dal presente articolo saranno oggetto di aggiornamento ISTAT.

1. Revisione Prezzi Canone Illuminazione Pubblica

Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate:

$$C_n = E_n + G_n + I$$

Dove C_n indica il canone dell'anno n-esimo costituito da:

- Quota del **canone energia elettrica** $E_n = E_{n-1} \times Qe$ per l'anno n-esimo che verrà aggiornato annualmente come dettagliato in seguito;
- Costo del **servizio** comprendente la **gestione e la manutenzione** (oneri della sicurezza compresi) $G_n = G_{n-1} \times Qg$ che verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come dettagliato in seguito;
- Quota di corrispettivo riferita ai **lavori di riqualificazione degli impianti "I"**: non soggetta ad aggiornamento;

Rispetto alla Quota del **canone energia elettrica** di seguito si dettagliano i vari componenti:

- E_{n-1} : Quota del canone energia elettrica per l'anno n-1;
- Qe : indice di aggiornamento annuale della quota del canone energia elettrica definito come segue,

$$Qe = \frac{PT_n}{PT_{n-1}} \times \frac{PU_n}{PU_{n-1}} \times \frac{h_n}{h_{n-1}} \times \frac{Dimm_n}{Dimm_{n-1}}$$

Dove:

- PT : Potenza Totale nominale delle lampade ed apparecchiature pesata tenendo conto dei fattori correttivi "p" riferiti a ciascun trimestre in caso di variazioni e come sotto definiti;
- PU : prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica inteso come valore annuale medio, ottenuto come media del Prezzo Unico Nazionale (PUN) mensile mono-orario nell'annualità gestionale considerata, a cui vanno aggiunte le perdite di rete standard, le componenti tariffarie medie annuali a copertura dei servizi di rete (misura, trasmissione e distribuzione) per l'illuminazione pubblica, del dispacciamento, degli "oneri generali di sistema" e delle accise per l'illuminazione pubblica ed espresso dalla seguente formula:

$$PU = PUN + \text{Oneri di sistema} + SPREAD + \text{Dispacciamento} + \text{Trasporto} + \text{Accisa}$$

Nel dettaglio:

- PUN: media del Prezzo Unico Nazionale (PUN) mensile mono-orario nell'annualità gestionale considerata, pubblicato sul sito del Gestore del Mercato Elettrico – GME www.mercatoelettrico.org - dati di sintesi mensile del MPE-MGP, maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite in tabella 4 della Delibera ARERA 107/09, aggiornata dalla Delibera ARERA ARG/elt 196/11 "Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi" e s.m.i.;
- Oneri di sistema: sono gli oneri di sistema del solo mercato libero come stabiliti, volta per volta,

dall'ARERA (a titolo esemplificativo, le componenti tariffarie A, UC, MCT come le componenti A_{sos} a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 ed A_{rim} a copertura degli oneri generali diversi da quelli coperti dalla componente A_{sos});

- SPREAD: costi commerciali applicati dai trader di energia elettrica. Il valore è soggetto ad aggiornamento annuale e risulta pari a quello indicato nella CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, in vigore nell'anno considerato per la zona geografica di riferimento e relativa ai corrispettivi a prezzo variabile;
- Dispacciamento: corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul mercato libero (le cui componenti sono pubblicate da TERNA e dall'ARERA, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, CMC ecc.). Tali corrispettivi sono aumentati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione così come sopra definite;
- Trasporto: oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, così come stabiliti, volta per volta, dall'ARERA (www.autorita.energia.it);
- Accisa: tassazione prevista dalla normativa vigente relativa alla fornitura di energia elettrica al netto della sola IVA

Essendo ciascun addendo della suddetta formula la media dei rispettivi valori relativi ai 12 mesi di un anno calcolati come valore medio pesato sulla base dell'andamento trimestrale e sulla potenza totale nominale di ciascun trimestre. Operando tale indicizzazione su base trimestrale ed essendo le effemeridi variabili giornalmente, la predetta media pesata andrà calcolata tenendo conto dei seguenti fattori correttivi "p" riferiti a ciascun trimestre:

1. gennaio, febbraio, marzo: $p1 = 0,286$
2. aprile, maggio, giugno: $p2 = 0,202$
3. luglio, agosto, settembre: $p3 = 0,212$
4. ottobre, novembre, dicembre: $p4 = 0,300$

In caso di computazione del Canone di Disponibilità per periodi inferiori all'anno si terrà conto dei giorni effettivi in ciascuno dei trimestri di cui al precedente paragrafo, applicando i relativi pesi;

- h : ore annuali di funzionamento di progetto o modificate su richiesta del Concedente;
- $Dimm$: media pesata della percentuale di dimmerazione applicata, calcolata computando per ciascuna lampada o apparecchiatura presente le ore di funzionamento a piena potenza, quelle a potenza ridotta e la percentuale di riduzione e pesandone il contributo in funzione della potenza nominale;

Rispetto alla Quota del servizio comprendente la gestione e la manutenzione di seguito si dettagliano i vari componenti:

- G_{n-1} : Quota del servizio comprendente la gestione e la manutenzione per l'anno $n-1$;
- Qg : indice di aggiornamento annuale della quota del servizio comprendente la gestione e la manutenzione definito come segue,

$$Qg = \frac{FOI_n}{FOI_{n-1}}$$

Dove:

- *FOI*: indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi FOI (00ST www.istat.it/it/archivio/30440 e link utili indici NIC FOI e IPCA) del mese di gennaio dell'anno di rendicontazione;

In tutte le formule sopra riportate il pedice “n” indica il riferimento all’ennesima annualità e il pedice “n-1” all’annualità immediatamente precedente.

Solo per il primo anno di adeguamento sarà utilizzato come prezzo di riferimento dell’energia quello utilizzato per la redazione del PEF (dove il prezzo unitario del MWh è $PU_{n-1} = \text{_____ €/MWh}$).

Solo per il primo anno di adeguamento sarà utilizzato come $FOI_{(n-1)}$ il valore base dell’indice FOI del mese di gennaio dell’anno di riferimento.

Per l’intera durata della Concessione, ogni anno verrà fatturato in acconto il corrispettivo definitivo dell’anno precedente per poi determinare alla fine dell’anno in corso il conguaglio sulla base dei prezzi energia elettrica e dell’indice di aggiornamento annuale della quota del servizio effettivi registrati in tale periodo. In questo modo il corrispettivo risulterà allineato all’effettivo prezzo dell’energia e della quota di servizio del periodo di competenza.

L’aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dalla Concedente, si rimanda all’art. 20 del presente Schema di contratto.

2. Aumento o diminuzione degli impianti di illuminazione pubblica

La Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione, in aggiunta a quelli presenti nel verbale di consegna, con le modalità indicate all’art. 26 del presente Schema di contratto. L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

- Per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kW di potenza del punto luce, determinato dalla quota energia elettrica del canone, al netto dello sconto di gara, diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce dell’impianto ricavabili dalla documentazione tecnica;
- Per la quota relativa alla gestione e manutenzione si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dalla quota gestione e manutenzione del canone, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dell’impianto ricavabili dalla documentazione tecnica.

L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale viene effettuato sulla base dei corrispettivi unitari relativi alla quota energia e gestione / manutenzione del canone. In base a quanto riportato nel PEF si dispone di un canone fornitura energia elettrica, un canone gestione e un canone lavori.

$$\text{Corrispettivo energia} = \frac{\text{Canone fornitura energia elettrica}}{\text{Potenza totale impianto}} \times \sum_{i=1}^n P_i$$

$$\text{Corrispettivo gestione} = \frac{\text{Canone gestione}}{\text{Totale punti luce}} \times n$$

Dove

- Canone fornitura energia elettrica è il canone versato al momento della richiesta;
- Potenza totale dell'impianto è la potenza dell'impianto al momento della richiesta;
- P_i è la potenza del singolo punto luce aggiunto;
- n è il numero di punti luce aggiunti (al netto di quelli aggiunti in seguito alla prima richiesta o eventuali successive).
- Canone gestione è il canone versato al momento della richiesta;
- Totale punti luce è il numero di punti luce al momento della richiesta;

La quota di fornitura elettrica e di gestione e manutenzione saranno desunte dal canone al netto dello sconto di gara.